



2007

STATUTO

Adottato con atto costitutivo del 12 gennaio 2006. Modificato dall'Assemblea straordinaria dell'1 aprile 2008. Depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge.



2007

STATUTO

Indice

Titolo I - Denominazione, sede, durata, oggetto sociale	6
Titolo II - Capitale sociale, strumenti finanziari	8
Titolo III - Assemblee	9
Titolo IV - Amministrazione e rappresentanza	10
Titolo V - Collegio sindacale e controllo contabile	14
Titolo VI - Direzione	15
Titolo VII - Bilancio e utili	16
Titolo VIII - Scioglimento e liquidazione	17
Titolo IX - Norma di rinvio	17

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni con la denominazione “Finanziaria San Giacomo S.p.A”.

2. La società è retta dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.

3. La società fa parte del Gruppo bancario Credito Valtellinese. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle predette disposizioni.

Articolo 2

1. La società ha sede legale in Sondrio. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

2. La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire e sopprimere uffici, succursali e agenzie.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto l’esercizio di attività finanziaria, consistente nell’acquisto, nella gestione e nello smobilizzo dei crediti non performing relativi all’attività degli intermediari bancari e finanziari del Gruppo Credito Valtellinese e degli intermediari bancari e finanziari collegati a società del Gruppo medesimo.

2. Al solo fine del raggiungimento dell’oggetto sociale, essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, bancarie, immobiliari e mobiliari che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l’oggetto sociale; essa potrà altresì, sempre ed esclusivamente al solo fine di meglio perseguire gli scopi sociali, assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti.

3. La Società per esigenze connesse alla propria attività può finanziarsi esclusivamente da intermediari bancari e finanziari appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese e da intermediari bancari e finanziari collegati a società del Gruppo medesimo.

Articolo 4

1. La durata della società è fissata fino al 31.12.2100 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 6

1. Il capitale sociale è fissato in euro 15.000.000 (quindicimilioni) ripartito in n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) di azioni del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna.

2. L'assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 7

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili ai sensi di legge e conferiscono uguali diritti ai soci.

2. La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse; in tal caso, la stessa assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono e le altre disposizioni ritenute necessarie od opportune.

Articolo 8

1. Nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, potranno essere effettuati finanziamenti anche infruttiferi a favore della società da parte dei soci.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Articolo 9

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, la validità di costituzione, il diritto di intervento e di rappresentanza, l'oggetto e la validità delle deliberazioni sono regolati dalla legge.

2. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune in cui ha sede la società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia; sino a che la società non rientri tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione potrà essere effettuata, in alternativa a quanto previsto dalla legge, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee si reputano regolarmente costituite se totalitarie ai sensi delle disposizioni del codice civile.

4. È ammessa la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie si tengano in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 10

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.

2. L'assemblea nomina un Segretario anche non socio, a meno che il verbale non sia redatto da notaio.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 11

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto - secondo le determinazioni dell'assemblea - da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli amministratori devono possedere e mantenere, a pena di decadenza, i requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni dell'Organo di Vigilanza.

Articolo 12

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente se nominato o l'amministratore più anziano di età ne fanno le veci.

3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà essere scelto oltre che al proprio interno anche tra persone non dipendenti della società, purché abbiano idonea preparazione ed esperienza; in caso di assenza del Segretario, il Consiglio nomina un Segretario facente funzioni.

Articolo 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che esso ritenga opportuni, necessari o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che la legge riserva all'assemblea dei soci.

2. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- c) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Articolo 14

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, da fissarsi con deliberazione dell'assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità allo Statuto.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con la frequenza resa necessaria dagli affari sociali e comunque almeno quattro volte l'anno, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente - o da chi ne fa le veci - di sua iniziativa o quando ne sia fatta domanda da oltre metà dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

3. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta con mezzi che ne garantiscono l'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione sarà fatta con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione celere almeno un giorno prima della seduta.

4. Sono comunque valide le deliberazioni prese dal Consiglio quando, indipendentemente da ogni formalità di convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

6. Le riunioni possono anche essere tenute in audio/video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Articolo 16

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che, trascritto nel relativo libro, deve essere firmato da chi presiede e dal Segretario.

4. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, e può attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

2. Il Consiglio può inoltre delegare propri poteri a un Comitato Esecutivo, fissando i limiti e la durata della delega. In tal caso del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, l'Amministratore Delegato.

3. Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno essere tenute in video conferenza, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15.

4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

5. Il Consiglio può conferire poteri decisionali in materia di gestione corrente al Direttore, ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi – singolarmente o riuniti in Comitati – nonché ad altri Dipendenti della Società o di altre società del Gruppo Credito Valtellinese, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.

6. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferisce sulle singole decisioni da esso assunte.

Articolo 18

1. Al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominati, competono disgiuntamente la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione, nonché l'uso della firma sociale libera.

2. La rappresentanza della Società nei giudizi di ogni ordine e grado spetta anche al Direttore.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

4. La rappresentanza della società e la firma sociale possono essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

5. Il Consiglio può anche attribuire - per determinati atti o categorie di atti - poteri di rappresentanza e di firma sociale ai membri della Direzione, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e ad altri Dipendenti della società o di altre società del Gruppo Credito Valtellinese, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega.

6. Il Consiglio può inoltre conferire mandati o procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esercitare le funzioni e i poteri previsti da altre norme dello Statuto, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza e su proposta dell'Amministratore Delegato, quando nominato, o del Direttore, può adottare ogni determinazione utile all'interesse della società, portando a conoscenza del Consiglio, alla sua prima adunanza, le decisioni assunte.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 19

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, unitamente al suo Presidente, ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

3. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco effettivo viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

Articolo 20

1. Il Collegio Sindacale adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, nei modi, nei termini e con le formalità da essa previsti. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere sottoscritti da tutti gli intervenuti.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

12

Articolo 21

1. Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione, secondo le disposizioni di legge.

TITOLO VI - DIREZIONE

Articolo 22

1. La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi sono affidate ad una Direzione, che avrà la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà astenersi dal nominare un Direttore, nel caso di nomina di Amministratore Delegato in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO VII - BILANCIO E UTILI

Articolo 23

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio a norma del codice civile. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 24

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per la costituzione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci in base a delibera dell'assemblea e sempre che l'assemblea stessa non deliberi una diversa destinazione.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

15

TITOLO IX - NORMA DI RINVIO

Articolo 26

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge.

